



CITTÀ di SAVONA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE
DEGLI ORTI URBANI**

***ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
CON DELIBERAZIONE N. 24 DEL 13 GIUGNO 2013***

INDICE

Art.	1	Definizione	pag.	3
Art.	2	Criteri generali	pag.	3
Art.	3	Requisiti dei Beneficiari alla concessione	pag.	3
Art.	4	Criteri e durata della concessione	pag.	4
Art.	5	Esclusività	pag.	4
Art.	6	Obblighi del Concessionario	pag.	4
Art.	7	Coltivazioni	pag.	4
Art.	8	Divieti	pag.	5
Art.	9	Orari	pag.	5
Art.	10	Vigilanza	pag.	6
Art.	11	Revoca	pag.	6
Art.	12	Entrata in vigore	pag.	6

Articolo 1 Definizione

Per orto urbano si intende un appezzamento di terreno di proprietà o di gestione comunale da concedere a cittadini residenti nel comune di Savona, al fine di favorire le attività di coltivazione ricreativa – senza fini di lucro – di stimolo alla partecipazione collettiva, nonché al fine di dare attuazione alle previsioni di riqualificazione territoriale, ecologica e ambientale eliminando attuali situazioni di abbandono e degrado nonché di utilizzo abusivo del patrimonio comunale laddove esistenti.

Articolo 2 Criteri generali

La concessione degli orti urbani avverrà mediante predisposizione di idoneo bando e sarà cura del Servizio Ambiente, congiuntamente con l'Assessorato al decentramento attraverso le forme partecipative individuate ed attivate, richiedere e verificare la documentazione prevista nonché predisporre la graduatoria dei concessionari. La predetta graduatoria e la relativa concessione di durata pari a anni 3 (tre) rinnovabili tramite partecipazione a successivo bando, verranno approvati mediante Provvedimento Dirigenziale.

Articolo 3 Requisiti dei Beneficiari della concessione

A seguito di emanazione del bando di cui all'articolo 2, da parte della Civica Amministrazione, potranno essere presentate le domande per la concessione di un orto urbano, secondo le modalità stabilite nel bando stesso.

I richiedenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti indispensabili:

- 1) essere residenti nel comune di Savona da almeno 3 anni alla data di scadenza del bando;
- 2) non avere la disponibilità, il possesso o la proprietà di altri appezzamenti di terreno coltivabile nel territorio del Comune di Savona;
- 3) non svolgere a titolo principale, l'attività di agricoltore.

Per ogni nucleo familiare non potrà essere concesso più di un orto nel territorio comunale.

Sarà facoltà della Civica Amministrazione:

- dare precedenza alle categorie di pensionati “ultra sessantenni”, disoccupati “ultra quarantenni” ed invalidi;
- concedere, tramite apposite convenzioni, appezzamenti di terreno a istituti scolastici di 1° e 2° grado presenti sul territorio comunale e, per il tramite dei Servizi Sociali, su progetti di inclusione a persone in disagio sociale.

A parità di punteggio verranno privilegiati i soggetti con minore reddito e penalizzati coloro che abbiano avuto condanne penali per reati contro l'ambiente.

Articolo 4

Criteri e durata della concessione

La concessione degli orti urbani avverrà a titolo gratuito, fatto salvo un contributo forfettario annuo per le spese relative ai consumi idrici stabilito in Euro 10,00 (dicesi euro dieci/00) per ciascun appezzamento.

E' obbligo di ciascun concessionario effettuare un uso responsabile di acqua; in caso di eccessivi consumi e/o sprechi idrici, accertati da lettura del contatore e da possibili verifiche periodiche a cura del personale del Comune, la Civica Amministrazione interverrà addebitando i maggiori costi al concessionario. La concessione avrà durata triennale e potrà essere rinnovata solo attraverso la partecipazione ad un nuovo successivo bando.

Sarà tuttavia facoltà del concessionario rinunciare alla concessione anticipatamente rispetto alla sua naturale scadenza dandone disdetta scritta alla Civica Amministrazione.

Articolo 5

Esclusività

L'orto concesso in gestione al concessionario, non può, da quest'ultimo, essere ceduto, dato in affitto o in concessione, ma deve essere coltivato direttamente o dal proprio nucleo familiare e con continuità.

L'unica eccezione concessa a quanto sopra stabilito è rappresentata dal caso in cui il concessionario per motivi di salute documentati e/o periodi di vacanza e per periodi non superiori a 6 mesi, nomini una persona di fiducia dandone comunicazione alla civica amministrazione.

In caso di decesso del concessionario, di rinuncia da parte dello stesso o di revoca della concessione, l'autorizzazione decade e l'appezzamento potrà essere dato in concessione ad altro soggetto avente diritto e presente nella graduatoria approvata per il rimanente periodo di validità dell'autorizzazione.

Articolo 6

Obblighi del Concessionario

Il Concessionario è obbligato a rispettare le disposizioni di seguito elencate:

- 1) rispettare i confini dell'appezzamento di terreno avuto in concessione;
- 2) curare l'ordine, il decoro e la pulizia del proprio appezzamento e delle parti comuni e viottoli;
- 3) effettuare un consumo responsabile dell'acqua ad uso irriguo;
- 4) non danneggiare in alcun modo gli orti limitrofi;
- 5) non accedere nella zona orti con auto e motocicli e non scaricare o lasciare in deposito materiali di alcun genere;
- 6) di rispettare eventuali altre condizioni particolari poste in sede di assegnazione;
- 7) ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi sarà a lui esclusivamente imputabile. Il Comune resta pertanto manlevato da ogni responsabilità.

Articolo 7

Coltivazioni

È consentita la coltivazione di ortaggi, fiori, piante aromatiche e piccoli frutti (lamponi, mirtilli, fragole, ribes). Non è consentita la coltivazione di alberi da frutto se non quelli eventualmente presenti all'interno dell'appezzamento.

I residui vegetali che il concessionario intende trasformare in compost dovranno essere depositati in apposite compostiere (anche auto-costruite) o interrati nel proprio appezzamento al fine di evitare l'insorgenza di problematiche di alcun genere (cattivi odori, degrado, incuria) sul contesto urbano limitrofo e verso gli altri orti.

Gli orti dovranno essere coltivati con metodologie e sostanze consentite dall'agricoltura biologica.

Sono espressamente vietati i diserbanti, gli antiparassitari, e ogni altra sostanza che possa arrecare danni ambientali e alla salute.

Il comune si riserva la possibilità di controllare il rispetto dei principi sopra elencati, pena la revoca dell'assegnazione in caso di manifeste violazioni.

Articolo 8 Divieti

È vietato:

- affittare o dare in uso a terzi l'orto avuto in concessione salvo nel caso previsto all'art. 5;
- piantumare alberi, di qualsiasi genere, sull'intera area degli orti;
- allevare e/o tenere in custodia animali o insetti di qualunque genere, nell'orto;
- creare e tenere nell'orto depositi di materiali non attinenti alla coltivazione dello stesso;
- commerciare i prodotti coltivati nell'orto;
- effettuare allacciamenti elettrici e idrici non autorizzati dal Comune;
- produrre rumori molesti;
- installare chiusure di qualsiasi genere all'entrata del proprio orto;
- occultare la vista dell'orto con teli, steccati o siepi;
- usare l'acqua per scopi diversi dall'irrigazione delle coltivazioni;
- depositare nelle parti comuni e/o eventuali ripostigli elettrodomestici, gruppi elettrogeni, sostanze antiparassitarie pericolose per la salute umana e per l'ambiente;
- spargere sostanze che creino cattivo odore e/o polvere. I concimi dovranno essere interrati immediatamente e non potranno essere conservati nell'orto;
- l'ingresso agli orti di persone estranee se non accompagnate da un concessionario;
- svolgere all'interno degli orti e delle aree comuni, attività di carattere personale, non inerenti l'attività di coltivazione degli orti stessi;
- accendere fuochi;
- il sottosuolo non potrà essere utilizzato per interramenti non inerenti l'attività di coltivazione.

Articolo 9 Orari

L'accesso agli orti è consentito, salvo eccezioni, dalle ore 6,30 alle ore 21,00.

È possibile introdurre biciclette, purché condotte a mano e collocate in modo da non intralciare l'accesso e il passaggio di altri concessionari.

L'attività di irrigazione è consentita da marzo a ottobre compresi dalle ore 6,30 alle ore 21,00 salvo diverse disposizioni e ordinanze straordinarie.

Articolo 10

Vigilanza

Il controllo sulla corretta gestione da parte del concessionario e sul rispetto dei divieti sopra evidenziati sarà effettuato dai competenti uffici comunali e/o dalla Polizia Municipale.

Articolo 11

Revoca

L'inosservanza ripetuta di quanto disposto dagli articoli 6 e 8 del presente regolamento comporta la revoca dell'assegnazione, previa precedente diffida scritta ad adempiere.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento sostituisce il precedente - adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 25 del 4/05/05 - ed entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione.